

SENTENZA DELLA CORTE

(Sesta Sezione)

10 luglio 2003

nella causa C-246/00: Commissione delle Comunità europee contro Regno dei Paesi Bassi ⁽¹⁾

(«Inadempimento di uno Stato — Direttiva 91/439/CEE — Patente di guida — Riconoscimento reciproco — Registrazione obbligatoria — Calcolo della durata di validità»)

(2003/C 200/02)

(Lingua processuale: l'olandese)

(Traduzione provvisoria; la traduzione definitiva sarà pubblicata nella «Raccolta della giurisprudenza della Corte»)

Nella causa C-246/00, Commissione delle Comunità europee (agenti: signora M. Wolfcarius e signor H.M.H. Speyart) contro Regno dei Paesi Bassi (agente: signor A. Fierstra), sostenuta da Regno di Spagna (agente: signora R. Silva de Lapuerta), avente ad oggetto un ricorso diretto a far dichiarare che il Regno dei Paesi Bassi, avendo adottato e mantenendo in vigore gli artt. 107, n. 1, 108, n. 1, lett. h), 109 e 111, n. 1, lett. a), della *Wegenverkeerswet* 1994 (legge sulla circolazione stradale) 21 aprile 1994 (Stbl. 1994, n. 475), come modificata (Stbl. 1996, n. 276), nonché l'art. 100 del *Reglement Rijbewijzen* (regolamento di attuazione della *Wegenverkeerswet* 1994 sulle patenti di guida) 28 maggio 1996 (Stbl. 1996, n. 277), come modificato dal decreto 18 giugno 1996 (Stbl. 1996, n. 326), è venuto meno agli obblighi ad esso incombenti in forza degli artt. 1, n. 2, e 6, n. 1, lett. c), nonché dell'allegato III, punto 4, della direttiva del Consiglio 29 luglio 1991, 91/439/CEE, concernente la patente di guida (GU L 237, pag. 1), come modificata dalla direttiva del Consiglio 23 luglio 1996, 96/47/CE (GU L 235, pag. 1), la Corte (Sesta Sezione), composta dal sig. R. Schintgen (relatore), presidente della Seconda Sezione, facente funzioni di presidente della Sesta Sezione, dai sigg. C. Gulmann e V. Skouris e dalle sig.re F. Macken e N. Colneric, giudici, avvocato generale: sig. P. Léger, cancelliere: sig. H. von Holstein, cancelliere aggiunto, ha pronunciato il 10 luglio 2003 una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:

- 1) Il Regno dei Paesi Bassi, avendo adottato e mantenendo in vigore gli artt. 107, n. 1, 108, n. 1, lett. h), 109, n. 5, in combinato disposto con gli artt. 11, 28 e 33 del *Reglement*

Rijbewijzen (regolamento di attuazione della *Wegenverkeerswet* 1994 sulle patenti di guida) 28 maggio 1996, come modificato dal decreto 18 giugno 1996 e 111, n. 1, lett. a), della *Wegenverkeerswet* 1994 (legge sulla circolazione stradale) 21 aprile 1994, come modificata, nonché l'art. 100 del *Reglement Rijbewijzen*, è venuto meno agli obblighi ad esso incombenti in forza degli artt. 1, n. 2, e 6, n. 1, lett. c), nonché dell'allegato III, punto 4, della direttiva del Consiglio 29 luglio 1991, 91/439/CEE, concernente la patente di guida, come modificata dalla direttiva del Consiglio 23 luglio 1996, 96/47/CE.

- 2) Il ricorso è respinto per il resto.
- 3) Il Regno dei Paesi Bassi è condannato alle spese.
- 4) Il Regno di Spagna sopporta le proprie spese.

⁽¹⁾ GU C 259 del 9.9.2000.

SENTENZA DELLA CORTE

(Quinta Sezione)

19 giugno 2003

nella causa C-329/00: Regno di Spagna contro Commissione delle Comunità europee ⁽¹⁾

(«FEAOG — Liquidazione dei conti — Esercizi 1996 e 1997 — Aiuto compensativo ai produttori di banane»)

(2003/C 200/03)

(Lingua processuale: lo spagnolo)

(Traduzione provvisoria; la traduzione definitiva sarà pubblicata nella «Raccolta della giurisprudenza della Corte»)

Nella causa C-329/00, Regno di Spagna (agente: signora R. Silva de Lapuerta) contro Commissione delle Comunità europee (agenti: signora S. Pardo e signor M. Niejahr, l'avv. J. Guerra Fernández) avente ad oggetto l'annullamento della decisione della Commissione 5 luglio 2000, 2000/449/CE, che esclude dal finanziamento comunitario alcune spese effettuate dagli Stati membri a titolo del Fondo europeo di orientamento e di garanzia (FEAOG), sezione «garanzia» (GU L 180, pag. 49), nella parte in cui prevede una rettifica finanziaria applicabile